

Registro di concimi

Anno.....

Nome dell'alpe:

Numero cantonale dell'azienda:

Gestrice/Gestore: Nome/Prenome

Indirizzo

NPA/Domicilio

numero telefono

numero cellulare

Apporto di concimi non prodotti sull'alpe

<i>data</i>	<i>tipo di concime</i>	<i>quantità in kg</i>	<i>origine/fornitore</i>

Spargimento di concimi non prodotti sull'alpe

<i>parco/area</i>	<i>quantità totale in kg per parco</i>	<i>quantità in kg per ha</i>

Art. 30 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) Concimazione dei pascoli

¹ La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un'utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l'apporto di concimi non prodotti sull'alpe.

² Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

³ Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull'alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all'azienda principale.

⁴ Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell'apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi.